

Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Fruits de Ponent/Commissione(Causa T-290/16) ⁽¹⁾

[«Responsabilità extra contrattuale — Agricoltura — Mercati delle pesche e delle pesche noci — Perturbazioni subite durante la campagna 2014 — Embargo russo — Misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori — Regolamenti delegati (UE) nn. 913/2014 e 932/2014 — Norme di diritto aventi lo scopo di conferire diritti ai singoli — Obbligo di diligenza e principio di buona amministrazione — Violazione sufficientemente caratterizzata — Nesso di causalità»]

(2019/C 82/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fruits de Ponent, SCCL (Alcarràs, Spagna) (rappresentanti: M. Roca Junyent, J. Mier Albert, R. Vallina Hoset e A. Sellés Marco, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente I. Galindo Martín e K. Skelly, poi I. Galindo Martín, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito da tre membri della ricorrente a causa di atti e omissioni della Commissione, nell'ambito dell'adozione del regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione, del 21 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci (GU 2014, L 248, pag. 1), e del regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 (GU 2014, L 259, pag. 2).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Fruits de Ponent, SCCL è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 270 del 25.7.2016

Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Ville de Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento de Madrid / Commissione(Cause riunite T-339/16, T-352/16 e T-391/16) ⁽¹⁾

[«Ambiente — Regolamento (UE) 2016/646 — Emissioni inquinanti dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) — Fissazione, per le emissioni di ossidi d'azoto, dei valori limite (NTE), durante le prove relative alle emissioni in condizioni reali di guida (RDE) — Ricorsi di annullamento — Poteri di un'autorità comunale in materia di tutela dell'ambiente di limitare la circolazione di taluni veicoli — Incidenza diretta — Ricevibilità — Incompetenza della Commissione — Rispetto delle norme giuridiche di rango superiore — Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento — Responsabilità extracontrattuale — Risarcimento di un asserito danno all'immagine e alla reputazione»]

(2019/C 82/48)

Lingue processuali: lo spagnolo e il francese

Parti

Ricorrente nella causa T-339/16: Ville de Paris (Francia) (rappresentante: J. Assous, avocat)

Ricorrente nella causa T-352/16: Ville de Bruxelles (Belgio) (rappresentanti: M. Uyttendaele et S. Kaisergruber, avocats)

Ricorrente nella causa T-391/16: Ayuntamiento de Madrid (Spagna) (rappresentante: F. Zunzunegui Pastor, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A.C. Becker, E. Sanfrutos Cano e J.F. Brakeland, agenti)

Oggetto

Da un lato, domande fondate sull'articolo 263 TFUE, dirette all'annullamento del regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) (GU 2016, L 109, pag. 1), e, dall'altra parte, domanda fondata sull'articolo 268 TFUE, diretta a ottenere ristoro di un danno che la ville de Paris avrebbe subito a motivo dell'adozione del medesimo regolamento

Dispositivo

- 1) Il punto 2 dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6), è annullato nei limiti in cui fissa, ai punti 2.1.1 e 2.1.2 dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007, il valore del fattore di conformità CF pollutant definitivo e il valore del fattore di conformità CF pollutant temporaneo per la massa degli ossidi di azoto.
- 2) I ricorsi sono respinti quanto al resto.
- 3) Gli effetti della disposizione annullata in forza del punto 1 del presente dispositivo sono mantenuti fino all'adozione, entro un termine ragionevole, di una nuova normativa che sostituisca tali disposizioni, termine che non può essere superiore a dodici mesi dalla data di decorrenza degli effetti della presente sentenza.
- 4) La Commissione europea sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Ville de Paris, dalla Ville de Bruxelles e dall'Ayuntamiento de Madrid.

(¹) GU C 314 del 29.8.2016.

Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Schubert e a. / Commissione

(Causa T-530/16) (¹)

[«Funzione pubblica — Retribuzione — Adattamento annuo delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti — Regolamenti (UE) n. 422/2014 e n. 423/2014 — Adattamento delle retribuzioni e pensioni per gli anni 2011 e 2012 — Obbligo di motivazione — Proporzionalità — Legittimo affidamento — Regole relative al dialogo sociale»]

(2019/C 82/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ludwig Schubert (Overijse, Belgio) e le altre 6 parti ricorrenti i cui nomi figurano nella sentenza (rappresentanti: C. Bernard-Glanz, N. Flandin e S. Rodrigues, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, poi G. Gattinara e L. Radu Bouyon, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Ecker, agenti); e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e M. Veiga, poi M. Bauer e R. Meyer, agenti)